



*Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia*  
*"Anna Baldino"*

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

Cod. Mecc NAIC839007

E.M. naic839007@istruzione.it

C.F. 91006040637

e  
e  
e

<b>AI</b>	<b>Personale Docente e A.T.A.</b>
<b>agli</b>	<b>Esperti e ai Consulenti</b>
<b>agli</b>	<b>Alunni</b>
<b>ai</b>	<b>Detentori della potestà genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli Alunni dell'Istituto Comprensivo "Anna Baldino"</b>
	<b>LORO SEDI</b>

OGGETTO: *regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.*

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- ❑ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ❑ l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- ❑ la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- ❑ la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- ❑ l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- ❑ l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- ❑ il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- ❑ la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ❑ l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- ❑ la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- ❑ la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- ❑ la Legge finanziaria 2005;
- ❑ il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- ❑ il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BARANO D'ISCHIA "ANNA BALDINO"

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

☒ il D. L. 12 settembre 2013, n° 104;

DISPONE

☒ il Divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;

☒ il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito si precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

  
Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA